

Sentenza n. 1088/2015 pubbl. il 16/07/2015  
RG n. 1153/2013  
Repert. n. 2415/2015 del 29/07/2015

N. R.G. 1153/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**  
SEZIONE SECONDA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1153/2013

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **16 luglio 2015** ad ore **13.05** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi:

Per [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

[REDACTED] sa le conclusioni come da atto di citazione [REDACTED]

to come da comparsa di costituzione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice  
dott. Matteo Marini

GIURATI



Sentenza n. 1088/2015 pubbl. il 16/07/2015

RG n. 1153/2013

Repert. n. 2415/2015 del 29/07/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 16 luglio 2015 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1153/2013 promossa da:

[REDACTED]  
[REDACTED] domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED]

- parte attrice -

contro

[REDACTED] inio  
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
1 [REDACTED] ELE;

- parte convenuta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

**Conclusioni** [REDACTED] Voglia il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, contrariis reiectis: In via principale Revocare il decreto ingiuntivo n. 4423/2012, cron. 8795/2012, fasc. 8136/2012 emesso dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia in data 26/11/2012 e depositato in data 27/11/2012 ad istanza di [REDACTED] limitatamente all'ingiunzione formulata nei confronti del sig. Federico Pozza, in quanto illegittimo, infondato o con qualunque altra statuizione, per le ragioni sopra meglio esposte, e per l'effetto, condannare, M. [REDACTED] a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno che per i motivi di cui al presente atto consegue in re ipsa alla lesione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre ad accessori di legge?.

GIURET

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7000107d7fc375fc32d33079e34521ea



**Conclusioni** [redacted] "rigettare le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti od onorari del presente giudizio".

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo [redacted] ha dedotto di essere creditrice di [redacted] somma di € 170.141,83 quale saldo passivo del conto corrente n. 100937 chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo anche nei confronti dei fideiussori [redacted] [redacted] Tribunale di Reggio Emilia ha accolto tale istanze emettendo il decreto ingiuntivo 27/12/2012 n. 4423 del pari importo.

Avverso detto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il sig. [redacted]ducendo che:

a) "il rapporto di conto corrente e di conto anticipi, per quanto dichiarato da [redacted] doveva considerarsi revocato a far data dal 17.07.2009", mentre [redacted] continuato a mantenere attivi i rapporti di conto corrente lucrando sul conteggio degli interessi poi riportati in sede monitoria";

b) "controparte per giustificare il proprio credito si (è) limitata a produrre solo un estratto del conto corrente ordinario (doc. 7 di controparte) riportante in maniera sommaria il saldo iniziale per l'anno 2009 e poche altre voci";

c) "in base alla stessa documentazione prodotta dalla controparte ... e relativa al documento di costituzione del conto corrente anticipi, sono ... lasciati in bianco le pattuizioni relative agli importi da calcolarsi a titolo di tasso nominale annuo, tasso indicizzato, commissioni pratica ecc";

d) la Banca avrebbe aumentato l'affidamento a suo tempo concesso alla debitrice principale senza avvisare, ai sensi dell'art. 1956 c.c., i fideiussori e pura sapendo perfettamente la precaria situazione patrimoniale e finanziaria della società;

e) il rilascio delle fideiussioni sarebbe avvenuto solo a seguito di una imposizione della Banca la quale avrebbe subordinato l'apertura di credito al rilascio delle garanzie.

La Banca opposta si è costituita in giudizio opponendo che "un saldo debi-

GIORNI



*tore di conto corrente continua a generare interessi passivi anche dopo la sua revoca e la sua chiusura*, negando di avere mai applicato condizioni ed interessi usurari, con l'espressa riserva di *"produrre tutti gli estratti conto relativi al conto corrente e tutti i documenti giustificativi del credito per saldo debitore del conto anticipato"*. Inoltre, ha recisamente negato di avere mai avuto comportamenti contrari a buona fede contestando anche l'effetto liberatorio dell'eventuale sopravvenuta impossibilità della prestazione.

2.- E' appena il caso di rilevare che in tema di prova del saldo finale del conto corrente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è delineata una distinzione tra estratto conto certificato o estratto di saldaconto e l'estratto conto propriamente inteso: il primo di essi contiene solo la indicazione del saldo finale del conto, laddove il primo consente di avere una percezione complessiva delle operazione attive o passive che hanno generato quel saldo. Ciò premesso, se il primo, anche nell'impropria accezione di "saldaconto", può svolgere un'efficacia probatoria in sede di emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 dlgs 1 settembre 1993 n. 385, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è solo il deposito dell'estratto conto propriamente inteso (contenente il resoconto cronologico della operazioni attive o passive svolte) che consente di ritenere provato l'esistenza del credito indicato come saldo negativo del medesimo rapporto (Cass. 03/05/2011 n. 9695).

Nel caso in esame, inopinatamente, la banca creditrice, la quale si era, come visto, riservata il deposito dell'estratto integrale del conto corrente, non ha mai provveduto all'incombente probatorio in occasione del deposito delle memorie istruttorie peraltro nemmeno mai redatte: la conseguenza, invero radicale è che non può dirsi provato il credito fatto valere e ciò, a prescindere dalle ulteriori evidenti lacune in ordine alle condizioni economiche sia del contratto di conto corrente che di quello di anticipazione, costituisce elemento sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con riferimento poi alle ulteriori censure svolte da parte opponente in ordine alla condotta asseritamente contraria alla buona fede che avrebbe tenuto la Banca, si deve rilevare come il superamento dell'affidato è comunque avvenuto nel rispetto delle somme garantite dai fideiussori, con la conseguenza che gli

GIURET



stessi non possono lamentarsi di una estensione delle somme concesse al debitore principale se di esse gli stessi avrebbero comunque dovuto rispondere. Peraltro, la situazione di difficoltà economica della società cui il teste [REDACTED] si è riferito non può integrare il presupposto per l'applicazione la disposizione dell'art. 1956 c.c. in quanto non vi sono elementi per indurre a ritenere che si trattasse di una condizione strutturale e definitiva della stessa perfettamente conosciuta dalla Banca: infatti, non vi è prova che nel momento in cui quest'ultima provvedeva, per così dire, all'allargamento del fido mentre, avesse conoscenza della oggettiva difficoltà di recupero delle somme erogate.

3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo 27/12/2012 n. 4423 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a favore [REDACTED] ri-co;
- 2) condanna altresì la parte [REDACTED] ena spa a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, in € 358,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario 15,00%.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

Il Giudice  
dott. Matteo Marini

